



Comune di Montesilvano



Comune di Pescara



Comune di Spoltore

Medaglia d'oro al Merito Civile

SETTORE GARE E CONTRATTI

Servizio Procedure Ordinarie di Gara

protocollo@pec.comune.pescara.it

Tel .085/4283768-691

Ufficio Associato dei Comuni
di Pescara, Montesilvano e Spoltore per la gestione dei contratti pubblici

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI MONTESILVANO.

1. PREMESSE

A seguito di convenzione sottoscritta in data 22/09/2023 dai Comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara, per l’attivazione ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 13/2023 della gestione unica e l’esercizio associato della funzione contratti pubblici del servizio associato attraverso la creazione di una Centrale Unica di committenza, con delibere di Giunta Comunale del Comune di Pescara n. 273/2024, del Comune di Spoltore n. 58/24 e del Comune di Montesilvano n. 79/2024 si è, tra l’altro, stabilito di utilizzare l’istituto normativo della committenza ausiliaria previsto dall’art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 e dall’art. 3, comma 1, lettera z) dell’allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023, affidando al Comune di Pescara l’espletamento delle procedure di gara in nome e per conto anche degli altri Comuni oggetto di fusione di cui alla Legge Regionale n. 13/2023, in quanto Stazione Appaltante qualificata con livello di qualificazione SF1 e iscritta nell’elenco di cui all’art. 63 del D.Lgs 36/2023 gestito da ANAC.

Con determina a contrarre di Reg. Gen. n. 333 del 25/02/2026 e successiva determinazione dirigenziale di Reg. Gen. n. 384 del 02/03/2026 il Comune di Montesilvano ha stabilito di affidare un appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla “polizza RCT-O”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute negli elaborati progettuali.

Con nota prot. 0072781 del 16/04/2026 il Comune di Montesilvano, Stazione appaltante non qualificata, ha trasmesso la determinazione dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026 e la documentazione progettuale per l’affidamento della procedura indicata in oggetto e il Comune di Pescara, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato II.4 del Codice dei Contratti pubblici, con determinazione dirigenziale di Reg. Gen. n. 700 del 17/04/2026, ha apportato alcune modifiche ed ha approvato, relativamente alla parte della progettazione tecnica-amministrativa, il progetto per l’affidamento del “servizio assicurativo del Comune di Montesilvano relativo alla polizza RCT/O”, di importo complessivo pari ad € 752.500,00 di cui € 645.000,00 per servizio triennale ed € 107.500,00 per

modifica di cui all'art. 120 comma 11 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica, nel rispetto degli artt. 25 e 29 del Codice, denominata Appalti&Contratti e-Procurement accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - [riferimento procedura G01301](#). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

L'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all'Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante, nel rispetto del Codice degli Appalti e delle "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica" (Allegato 14).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Pescara codice NUTS: ITF13.

CIG: BB4AE04712 - CUI: S00193460680202600006

Identificativo appalto ANAC: 5ed0167d-d62d-454c-9fb6-95ceb44c36b8

Identificativo pubblicazione avviso Ted: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269275-2026:TEXT:IT:HTML>

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Anna Sabrina Bonetti.

Il Responsabile del procedimento per la fase della progettazione tecnico/amministrativa e di affidamento è la Dott.ssa Maria Gabriella Pollio, ai sensi dell'art. 62 comma 13 del Codice.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati rispettivamente "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 15)", Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 16), Guida alla

presentazione delle offerte telematiche (Allegato 17) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 18).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti denominati rispettivamente "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 15)", "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 16)", Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 17) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 18) che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 15)", "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 16)", Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 17) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 18) che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico che avviene tramite l'inserimento delle specifiche credenziali rilasciate dal sistema telematico al momento della registrazione.

L'identificazione può avvenire anche o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Elaborati progettuali predisposti dal Comune di Montesilvano approvati con determinazione dirigenziale di Reg. Gen. n. 700 del 17/04/2026 dal Comune di Pescara ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'allegato I.7 del Codice (Allegato n. 1);
- 2) Bando di gara (Allegato n. 2);
- 3) Disciplinare di gara (Allegato n. 3);
- 4) Patto di integrità del Comune di Pescara, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023, e Patto di Integrità del Comune di Montesilvano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 20/12/2012, (Allegato n. 4);
- 5) Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 02/10/2025, e Codice di Comportamento del Comune di Montesilvano, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 28/02/2014 (Allegato n. 5);

- 6) Determinazione a contrarre di Reg. Gen. n. 333 del 25/02/2026, di Reg. Gen. n. 384 del 02/03/2026 e di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026 del Comune di Montesilvano e determinazione di Reg. Gen. n. 700 del 17/04/2026 del Comune di Pescara (Allegato n. 6);
- 7) Determinazione ai sensi dell'art. 17 del Codice e di approvazione bando e disciplinare di gara n. 719 del 20/04/2026 del Comune di Pescara (Allegato n. 7);
- 8) Fac-simili modulistica:
 - Modulo DGUE Response (Allegato n. 8);
 - Modulo domanda di partecipazione (Allegato n. 9);
 - Modulo dichiarazioni integrative (Allegato n. 10);
 - Modulo A1 per l'offerta tecnica tabellare relativa alle varianti migliorative predeterminate (allegato n. 11);
 - Modulo B per l'offerta tecnica qualitativa relativa alle varianti migliorative libere (allegato n. 12);
 - Modulo C per l'offerta tecnica qualitativa relativa alle varianti peggiorative libere (allegato n. 13);
 - Modulo D per l'offerta economica (allegato n. 14);
- 9) Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 15);
- 10) Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 16);
- 11) Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 17);
- 12) Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE Response dell'Operatore Economico (Allegato 18)

La presente procedura è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del Codice secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 e la documentazione di gara è costantemente disponibile sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://pescara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=3967&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12702

e sulla Piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement al seguente link: <http://www.comune.pescara.it> - Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - riferimento procedura G01301.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Telematica riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni riservate al concorrente", previa registrazione alla Piattaforma stessa, trasmettendo - in pari data - gli stessi all'indirizzo e-mail: sabrina.bonetto@comune.montesilvano.pe.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima sul sito internet www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - riferimento procedura G01301 e mediante invio della risposta all'interessato tramite l'apposita sezione del Portale Telematico denominata - "Comunicazioni dell'amministrazione". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, come espressamente indicato nella determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026 del Comune di Montesilvano, trattasi di un servizio omogeneo da affidare ad un unico operatore e la stessa non risulterebbe funzionale alla prestazione oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo della polizza RCT/O del Comune di Montesilvano di importo complessivo triennale, ai sensi dell'art. 14 del Codice, pari ad € 752.500,00 Iva esente di cui € 645.000,00 per servizio ed € 107.500,00 per modifica di cui all'art. 120 comma 11 del Codice, come descritto nella determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026, suddiviso nelle prestazioni e negli importi di seguito indicati:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale	Importo triennale
1	POLIZZA RCT/O	66516000-0	P	215.000,00	645.000,00

		66516400-4			
Importo totale a base di gara					645.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% del suddetto importo, così come indicato al punto 3 dell'elaborato denominato linee guida, calcolati, trattandosi di un servizio assicurativo, in valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" e con una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale".

Il contratto collettivo applicato è CCNL Settore Credito e Assicurazioni, codice alfanumerico unico J121, il cui codice di settore contrattuale è J01. L'importo complessivo posto a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Montesilvano.

4. DURATA, REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 del 30/06/2026 alle ore 24:00 del 30/06/2029, così come indicato all'art. 1.7 del Capitolato Speciale di Appalto.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici di prezzo al consumo di cui all'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice e dell'allegato II.2 bis del Codice.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, per una durata massima pari a **sei mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicata all'appaltatore prima della scadenza del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a complessivi € **107.500,00** Iva esente, come distinto nella tabella di seguito riportata.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, è pari ad € **752.500,00** al netto di Iva così come di seguito distinto:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	Importo annuo lordo	Premio lordo per il periodo di anni 3	Proroga tecnica 6 mesi	Importo totale comprensivo di proroga tecnica
1	RCT/O	215.000,00	645.000,00	107.500,00	752.500,00

Importo complessivo	215.000,00	645.000,00	107.500,00	752,500,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, previa registrazione al Portale Telematico, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli; è altresì consentita la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, ferma la copertura del 100% del rischio. **Si precisa che al momento della registrazione al portale telematico, devono essere inseriti tutti i dati della compagnia assicurativa che ha presentato l'offerta e non i dati dell'agenzia dalla stessa eventualmente individuata come esecutrice.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione sia come ausiliaria sia in forma individuale, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo "danni", ai sensi del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii., e di aver adempiuto a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 209/2005, anche nel caso di partecipazione alla procedura in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) o se trattasi di operatore avente sede legale in un altro stato membro dell'U.E. o in uno stato terzo.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) di cui all'art. 26 del decreto citato, dai cui risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo danni.

In caso di partecipazione di società in possesso di autorizzazione IVASS ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), nella dichiarazione integrativa dovrà essere indicato di aver adempiuto a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

All'operatore economico avente sede legale in un altro Stato membro dell'U.E. o in uno Stato terzo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii. e nella dichiarazione integrativa dovrà essere indicato di aver adempiuto a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE oppure tramite accesso al portale IVASS. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Aver svolto nel triennio (2023 - 2024 - 2025) antecedente a quello di pubblicazione bando, servizi analoghi con una raccolta di premi assicurativi nel ramo danni di importo almeno pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) emessi in favore di Enti Pubblici e/o privati, con l'indicazione della tipologia di servizi svolti, dell'importo, del periodo di riferimento e del committente.

Per la comprova del requisito, in luogo della richiesta dei singoli certificati/contratti/attestazioni che, dato l'ammontare della raccolta premi, determinerebbe una mole eccessiva di documentazione, gli operatori economici dovranno presentare la seguente documentazione:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dalla quale si evinca la tipologia di servizio svolto, l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione oppure, nel caso in cui non sia possibile evincere dalla nota integrativa i predetti dati, idonea documentazione comprovante quanto richiesto e dichiarato nella quale sono presenti tali informazioni;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA dalla quale si evinca la tipologia di servizio svolto, l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione oppure, nel caso in cui non sia

possibile evincere dalla nota integrativa i predetti dati, idonea documentazione comprovante quanto richiesto e dichiarato nella quale sono presenti tali informazioni;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito della raccolta premi è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 7.1** deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'**autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al punto 7.1 lettera b)** del presente disciplinare di gara deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al **punto 7.2 lettera a)** del presente disciplinare deve essere posseduto dal raggruppamento/coassicurazione nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese**, di cui al **punto 7.1** del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) Il requisito relativo all'**autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione**, di cui al **punto 7.1 lettera b)** del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale **di cui al punto 7.2 lettera a)** del presente disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, così come indicato all'art. 104 comma 12 del Codice. La Stazione Appaltante può comunque chiedere all'ausiliario e alla ditta avvalente chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione indicati rispettivamente ai punti 6 e 7.1 lettere a) e b) del disciplinare di gara.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dai punti 6 e 7.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 7.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (nel caso si avvalga per la comprova dei requisiti) oppure nell'offerta tecnica (nel caso si avvalga per migliorare la propria offerta) il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto che i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili ovvero diversa misura indicata in sede di gara e adeguatamente motivata, con piccole e medie imprese di cui all'art. 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, nel rispetto di quanto indicato all'art. 119 comma 2 del medesimo Codice.

Così come indicato al punto 11 della determina dirigenziale di Reg. Gen. n.del 00/00/2026 ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali e nello specifico la gestione e liquidazione dei sinistri, qualora la Compagnia non disponga di una Divisione Sinistri interna. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Le prestazioni oggetto della procedura possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione dell'esigenza di garantire il rapporto di tipo fiduciario tra le varie figure che intervengono nella gestione delle polizze e le compagnie assicurative. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 15.050,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN:IT11Q0542404297000050000340;

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Il fideiussore deve presentare, in sede di gara, idonea documentazione da cui si evincono i poteri a rilasciare la garanzia. Inoltre la garanzia presentata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforma operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1 del D. L. 14.12.2018 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019 n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. L'operatore economico, a tal fine, indica nel modulo relativo alle dichiarazioni integrative il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero piattaforma o il registro elettronico qualificato.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è necessario, così come indicato nella determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025 e pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-598-del-30-dicembre-2024>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement, accessibile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante nell'apposita sezione Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso, al seguente indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori interessati a partecipare è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all'Area Riservata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00** del **giorno 18/05/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a:

- **dimensione massima dei singoli file che possono essere caricati in piattaforma è pari a 50 Mega.**
- **dimensione massima di tutti i file che possono essere caricati all'interno delle singole buste (busta telematica A, busta telematica B e busta telematica C) è pari a 500 Mega.**

La Piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente o file pdf, nel rispetto di quanto indicato nelle singole sezioni dei documenti richiesti.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'intera sezione 1 del presente disciplinare di gara e nei documenti denominati "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 15)", "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 16)", Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 17) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE Response dell'Operatore Economico (Allegato 18) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da n. 3 buste telematiche, e precisamente:

- busta telematica "A - Documentazione amministrativa";
- busta telematica "B - Offerta tecnica";
- busta telematica "C - Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata con evidenza, al momento della conferma, della data e ora risultanti dal tempo del sistema.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il modulo M-DGUE Response, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica tabellare relativa alle varianti migliorative predeterminate, l'offerta tecnica relativa alle varianti peggiorative/migliorative libere e l'offerta economica dovranno essere redatte in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.pescara.it> - Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - "Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza RCT/O del Comune di Montesilvano".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement, accessibile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante nell'apposita sezione Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso, al seguente indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura di cui alla successiva lettera A);
- 2) M-DGUE Response di cui alla successiva lettera B);
- 3) dichiarazione integrativa di cui alla successiva lettera C);

- 4) garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera D);
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui alla successiva lettera E);
- 6) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di cui alla successiva lettera F);
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui alla successiva lettera G);
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui alla successiva lettera H);
- 9) patto di integrità del Comune di Pescara e del Comune di Montesilvano firmato digitalmente per accettazione di cui alla successiva lettera I);
- 10) relazione di un professionista di cui alla successiva lettera L);
- 11) idonea documentazione che dimostri, in caso di partecipazione alla procedura in forme diverse, che la circostanza non ha influito sulla gara di cui alla successiva lettera M).

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedi punto 15 lettera F del presente disciplinare), essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 9 e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, nonché l'informativa relativa alla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete e GEIE).

Nel caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, specifica se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/delegataria/delegata; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione o GEIE costituiti, dalla mandataria/delegataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda e le relative dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente ma da un suo procuratore munito della relativa procura, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario vedi punto 15 lettera F del presente disciplinare.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf debitamente annullato e scansionato in originale. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, previo accesso all'area riservata della piattaforma telematica, M-DGUE (file XML Response) partendo dal file "DGUE Request" predisposto dalla Stazione Appaltante e presente all'interno della Busta A "documentazione amministrativa", collegandosi al sito internet www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e Procedure in corso - "Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza RCT/O del Comune di Montesilvano" (Allegato 8).

Il DGUE Response deve essere compilato e firmato secondo le modalità indicate nel documento denominato "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE Response dell'Operatore Economico (Allegato 18)" inserendo le informazioni di seguito indicate:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo delle prestazioni.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.2 lettera a) del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il M-DGUE Response, compilato secondo le suddette modalità e firmato con le stesse modalità di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse oppure di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse, con l'indicazione della forma di partecipazione (singola o associata o ausiliario di altro concorrente). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, deve allegare idonea documentazione che

dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, al fine di verificare l'assenza dei presupposti di cui all'art 95 comma 1 lettera d) del Codice.

2. ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice: di essere un'azienda/società sottoposta a sequestro o confisca affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario di cui all'art. 96 comma 13 del Codice ovvero di non essere un'azienda/società sottoposta a sequestro o confisca di cui all'art. 96 comma 13 del Codice;
3. l'insussistenza, nei confronti propri e dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice;
4. con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice: l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice oppure relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, rende le seguenti dichiarazioni (da rendere tale dichiarazione anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti):
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
5. l'insussistenza nei confronti propri delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 del Codice e, in relazione ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, anche degli illeciti indicati all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice;
6. l'insussistenza di tutte le altre cause di esclusione previste per gli operatori economici dalle disposizioni normative vigenti;
7. le cause di esclusione di cui all'art. 94 ad eccezione del comma 6 e all'art. 95 ad eccezione del comma 2, con l'indicazione delle misure di self/cleaning adottate prima della presentazione dell'offerta, oppure di non avere potuto adottare le misure di self/cleaning prima della presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle motivazioni.
8. di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante le cause di esclusione che si sono verificate dopo la presentazione dell'offerta nonché le misure di self/cleaning adottate;
9. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
10. remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli elaborati progettuali posti a base di gara e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

12. di accettare il patto di integrità del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023, e il patto di integrità del Comune di Montesilvano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 20/12/2012, reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it - Bandi di Gara - sezione bandi di gara in corso “Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza RCT/O del Comune di Montesilvano” consapevole che la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Pescara, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 02/10/2025, e dal Codice di Comportamento del Comune di Montesilvano, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 28/02/2014, reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it - Bandi di Gara - sezione bandi di gara in corso “Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza RCT/O del Comune di Montesilvano” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
14. di accettare, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 15. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 16. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
 - L’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita IVA e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice nonché quelle indicate al punto 2.3 del presente disciplinare di gara;
17. di prendere atto che le comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1 del Codice nonché quelle indicate al punto 2.3 del presente disciplinare di gara, saranno effettuate all’indirizzo PEC presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 e inserito in fase di registrazione al Portale Telematico e, nel caso di inserimento di un indirizzo diverso da quello richiesto, di prendere atto che le comunicazioni saranno effettuate a tale indirizzo esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
18. di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice e inserita nell’offerta tecnica;
19. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

20. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del medesimo Codice, i contratti di subappalto devono essere stipulati con piccole e medie imprese di cui all'art. 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili oppure diversa misura se adeguatamente motivato;
21. di impegnarsi a subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti le parti del servizio consentite dal punto 9 del presente disciplinare di gara, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 119 del Codice e di quanto previsto al punto 11 del dispositivo della determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026, con l'indicazione dell'elenco delle parti dei servizi affidate in subappalto e della relativa quota percentuale, consapevole che in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato;
22. nell'eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall'art. 106 - comma 8 - del Codice: di essere in possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all'art. 106 - comma 8 - del Codice in corso di validità, con l'indicazione delle stesse;
23. di aver presentato una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, con l'indicazione del relativo sito internet o dell'indirizzo PEC ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme o registri operanti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con l'indicazione della piattaforma o del registro elettronico qualificato;
24. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del Codice, di impegnarsi a regolarizzare entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, consapevole che in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalle successive operazioni di gara;
25. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta formulata nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei servizi;
26. di applicare il CCNL del Settore Credito e Assicurazioni, così come indicato dalla stazione appaltante il cui codice alfanumerico unico, di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/20 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è J121 e di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare e di aver indicato nella offerta tecnica le modalità con le quali intende assolvere tali impegni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 102 del Codice per tutta la durata dell'appalto; oppure di applicare un differente CCNL, con l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/20 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e di garantire ai propri dipendenti e ai lavoratori in subappalto le stesse tutele economiche e normative e di aver indicato nell'offerta tecnica le modalità con le quali intende assolvere tali impegni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 102 del Codice per tutta la durata dell'appalto;
27. di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del Codice;
28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a stipulare tutte le polizze con le modalità

e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;

29. di aver preso visione - ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale - dell'informativa allegata alla domanda di partecipazione;
30. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. da costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 68 - comma 5 - del Codice;
31. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di tipo orizzontale: l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;
32. nell'eventualità di coassicurazione (ex art. 1911 C.C.):
 - in assenza di delega
 - a) l'impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio;
 - b) l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;
 - c) l'indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici coassicurati;
 - oppure**
 - in presenza di delega
 - a) l'impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio;
 - b) l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;
 - c) l'indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici coassicurati;
 - d) indicazione del Coassicuratore Delegatario.
33. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14**

dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 e di aver allegato una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
34. di avere assolto l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione di importo pari ad € 16,00 oppure di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo con l'indicazione delle motivazioni;
35. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 del disciplinare di gara e di consentire, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, il trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice;

36. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs 82/2005 (copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs 82/2005 (duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs 82/2005;
37. nell'eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre nonché l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice;
- oppure**
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice;
- oppure**
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: l'indicazione dell'impresa che sarà qualificata come capogruppo, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice;
38. di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo "danni", ai sensi del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii., e di aver adempiuto a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 209/2005, anche nel caso di partecipazione alla procedura in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) o se trattasi di operatore avente sede legale in un altro stato membro dell'U.E. o in uno stato terzo;
39. di aver svolto nel triennio (2023 - 2024 - 2025) antecedente a quello di pubblicazione bando, servizi analoghi con una raccolta di premi assicurativi nel ramo danni di importo almeno pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) emessi in favore di Enti Pubblici e/o privati, con l'indicazione della tipologia di servizi svolti, dell'importo, del periodo di riferimento e del committente.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 39, potranno essere rese, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato n. 10, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e dagli operatori dichiaranti, e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5**, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5**, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

D) Documento attestante la garanzia provvisoria, di cui all'art. 106, comma 1 del Codice, firmato digitalmente dal fideiussore e dall'operatore economico, con allegata idonea documentazione relativa al potere del fideiussore a rilasciare la garanzia;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

E) Ricevuta informatica di € 77,00 relativa al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

F) Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario nel caso di operatore economico estero ovvero copia del contrassegno in formato pdf della marca da bollo attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 sulla domanda di partecipazione.

G) Documentazione relativa ai soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le coassicurazioni già costituite

- delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - la percentuale di ripartizione del rischio assunta dai singoli operatori economici coassicurati;
 - l'indicazione della ripartizione delle prestazioni tra di loro, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice;
 - l'impegno del coassicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione del coassicuratore delegante delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/coassicurate/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

H) Documentazione relativa all'avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, carica, altresì, i seguenti file in formato pdf, sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV sezione D e alla parte VI, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 15 lettera B del presente disciplinare;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lettera c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della procedura, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 3) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della procedura. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 3 del Codice e dell'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria **(nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica del concorrente, il contratto non deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa ma nella busta relativa all'offerta tecnica).**

I) **Patto di integrità** del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023, e del Comune di Montesilvano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 20/12/2012, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) firmato digitalmente per accettazione. Si precisa che la firma deve essere apposta in aggiunta a quella del Dirigente del Settore.

L) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (**obbligatorio per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**);

M) Idonea documentazione che dimostri, in caso di partecipazione alla procedura in forme diverse, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, al fine di verificare l'assenza dei presupposti di cui all'art 95 comma 1 lettera d) del Codice.

La piattaforma consente il caricamento di file zip negli appositi campi dedicati alla documentazione non obbligatoria.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al punto 4.3 "PREDISPORRE LA BUSTA TECNICA" del documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (allegato n. 17) a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nella busta telematica B "Offerta tecnica" il concorrente deve caricare negli appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **L'elenco generale** della documentazione presentata;
- **Modulo** dell'offerta tecnica qualitativa relativa alle varianti peggiorative/migliorative libere;
- **Modulo** dell'offerta tecnica tabellare relativa alle varianti migliorative predeterminate;
Le DICHIARAZIONI di offerta o meno delle suddette varianti migliorative predeterminate dovranno essere rese per ciascuna variante attraverso l'utilizzo del relativo modulo predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui il concorrente non dichiari la volontà di offrire o meno alcune delle varianti migliorative predeterminate, la Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire un punteggio pari a zero per quella variante.
- **Dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del Codice relativamente all'accesso, dimostrando la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, che saranno considerati tali, solo nel caso il cui il concorrente fornisca allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte
Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
- **Contratto di avvalimento**, di cui al precedente punto 15 lettera H) del presente disciplinare di gara. **Tale contratto deve essere inserito nella busta contenente l'offerta tecnica solo nel caso in cui si tratti di avvalimento premiale e, il ricorso a tale istituto giuridico, sia finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica presentata.**
- **dichiarazione di equivalenze delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza** del proprio CCNL, nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante e indicato al punto 3 del presente disciplinare di gara e l'eventuale documentazione probatoria sul proprio CCNL.

Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto legalmente autorizzato ad impegnare il concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15 A).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate al punto 4.4 del documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (allegato n. 17), dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, caricando, negli appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante, il modulo relativo all'offerta economica. **Il concorrente deve indicare, pena l'esclusione, nel modulo dell'offerta economica tutti i dati in essi richiesti.**

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15 A).

L'offerta economica può contenere le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle (**TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE**) con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, **entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti**, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall'offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- **uguale a quello di partenza, dunque 25 punti**, per le offerte che dichiareranno l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di alcuna variante, né predeterminata, né libera;
- **diminuito**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle "varianti peggiorative libere" proposte, **fino ad un minimo di 11 punti**. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio sull'offerta

tecnica relativa alle varianti peggiorative libere inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 11 punti.

- **umentato**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e dalle “varianti migliorative libere” (fino ad un massimo di ulteriori 20 punti) proposte, per un **punteggio massimo complessivo di 70 punti**.

Saranno pertanto valutate prima le varianti peggiorative libere, se l'offerta rientra nella soglia di sbarramento di punti 11, saranno valutate le varianti migliorative libere e successivamente le varianti migliorative predeterminate.

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

- **coefficiente pari ad 1** per varianti considerate neutre;
- **coefficienti inferiori a 1** per varianti che comportino: riduzioni di garanzia - riduzione dei termini - diminuzione dei limiti di indennizzo - aumento di scoperti e franchigie.
- **coefficienti superiori a 1** per varianti che comportino: estensioni di garanzia - proroghe dei termini - elevazioni dei limiti di indennizzo - riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima “variante”.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.

Pena l'esclusione, non sarà possibile apportare modifiche al capitolato relativamente agli articoli con la dicitura ARTICOLI NON MODIFICABILI.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel caso di **varianti peggiorative libere**, il calcolo del punteggio sarà effettuato come segue, tenendo presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con l'impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato dalla variante stessa, secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, ridotte dalle "varianti peggiorative libere" proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante peggiorativa, secondo quanto segue:

(**esempio:** offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un coefficiente pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una di tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 0,85 x 0,93 x 0,80, ossia pari a 15,81 punti

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
peggiorativa ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA	da 0,30 fino a 0,60	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
peggiorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	da 0,61 fino a 0,70	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
peggiorativa SIGNIFICATIVA	da 0,71 fino a 0,80	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
peggiorativa di tipo MEDIO	da 0,81 fino a 0,90	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.
peggiorativa LIEVE	da 0,91 fino a 0,99	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in relazione all'attività con moderate potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento (**almeno 11 punti**), si procederà progressivamente con il calcolo del punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative e successivamente con quello delle eventuali varianti migliorative predeterminate

VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (**max. ulteriori 20 punti**) sarà effettuato nel seguente modo:

1. In assenza di varianti peggiorative libere, **il punteggio base sarà pari a 25 punti**
2. In presenza di varianti peggiorative libere, **il punteggio base sarà quello ridotto**, determinato secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 20 punti:

(esempio 2: offerente A ha ottenuto un punteggio a seguito della valutazione delle varianti peggiorative pari a 15,81 punti; propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e una variante di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: $15,81 \times 1,03 \times 1,04 \times 1,08$, ossia pari a 18,29 punti.

(esempio 3: offerente B propone nessuna variante peggiorativa e tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e una variante di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: $25 \times 1,03 \times 1,04 \times 1,08$, ossia pari a 28,92 punti

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
migliorativa LIEVE	da 1,01 fino a 1,04	Estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.
migliorativa APPREZZABILE	da 1,05 fino a 1,08	Estensione che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.
migliorativa SIGNIFICATIVA	da 1,09 fino a 1,12	Estensione che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
migliorativa	da 1,13	Estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od

MOLTO SIGNIFICATIVA	fino a 1,16	inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza
migliorativa ECCELLENTE	da 1,17 fino a 1,20	Estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza

Al punteggio complessivo ottenuto dall'offerente al punto che precede, **va poi sommato l'ulteriore punteggio conseguito dall'offerente in relazione alle "varianti migliorative predeterminate"** scelte dallo stesso.

L'attribuzione dei punteggi alle varianti migliorative predeterminate (**max. 25 punti**) non è soggetta a valutazione discrezionale della stazione appaltante, considerando che, così come meglio riportato nelle sottostanti tabelle, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali e preassegnati a seconda della tipologia di proposta e del miglioramento che la stessa apporta al capitolato speciale, in tema di estensioni di garanzia - proroghe dei termini - elevazioni dei limiti di indennizzo - riduzione di scoperti e franchigie - etc.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (**massimo numero dieci varianti**) è stato assegnato un punteggio sulla base dell'impatto che la variante stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA	PUNTEGGIO
Proposta migliorativa LIEVE	Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.	1
Proposta migliorativa MEDIA	Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.	2
Proposta migliorativa SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone significativamente l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di	3

	un singolo sinistro.	
Proposta migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.	4
Proposta migliorativa ECCELLENTE	Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l'efficacia; estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza	5

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati secondo quanto segue:

N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA	TIPOLOGIA	TESTO PROPOSTA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	LIEVE	L'art.2.7 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI, si intende integralmente sostituito dal presente: La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.	1
2	MEDIA	L'art.1.13 "OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO", si intende integralmente	2

		<p>sostituito dal presente:</p> <p>La Società, con cadenza trimestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); • sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); • sinistri respinti; • sinistri senza seguito; • sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo. <p>Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di apertura della pratica presso la Società; • data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante; • indicazione del nominativo del terzo reclamante; • descrizione del sinistro; • condotta contestata; • data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. <p>La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.</p> <p>Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.</p>	
3	LIEVE	<p>Il quarto capoverso di cui all'art. 2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO - Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro si intende così modificato:</p>	1

		Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 30 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.	
4 (Proposta con opzione multipla)	4.1 MEDIA	I MASSIMALI di cui all'articolo 4.1 si intendono elevati come segue: RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 23.000.000,00 per sinistro con il limite di € 23.000.000,00 per ogni persona € 23.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 18.000.000,00 per sinistro con il limite di € 18.000.000,00 per ogni persona	2
	4.2 SIGNIFICATIVA	I MASSIMALI di cui all'articolo 4.1 si intendono elevati come segue: RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 25.000.000,00 per sinistro con il limite di € 25.000.000,00 per ogni persona € 25.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 18.000.000,00 per sinistro con il limite di € 18.000.000,00 per ogni persona	3
5 (Proposta con opzione multipla)	5.1 SIGNIFICATIVA	Articolo, 4.2” LIMITE DI RISARCIMENTO” In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera, il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di EURO 38.000.000,00	3
	5.2 MOLTO SIGNIFICATIVA	Articolo, 4.2” LIMITE DI RISARCIMENTO” In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera, il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di EURO 40.000.000,00	5
6	MEDIA	il limite di risarcimento previsto all’art.4.3 “SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO” –	2

		Danni cagionati a cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato" (art. 3.3 lett.g) , si intende così modificato: € 350.000,00 per sinistro e per anno.	
7	SIGNIFICATIVA	Il limite di risarcimento previsto all'art.4.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO Danni a condutture e impianti sotterranei (art. 3.3 lett. m), si intende così modificato: € 900.000,00 per sinistro e per anno.	3
8	MEDIA	Il limite di risarcimento previsto all'art. 4.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" – Danni a cose in ambito esecuzione lavori (art. 3.3 lett. j) si intende così modificato: € 750.000,00 per sinistro ed anno.	2
9	SIGNIFICATIVA	Il limite di risarcimento previsto all'art. 4.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi (art. 3.3 lett. o) si intende così modificato € 1.600.000,00 per sinistro ed anno.	3
10	SIGNIFICATIVA	Il limite di risarcimento previsto all'art. 4.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" - Danni a fabbricati e a cose in genere dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazione del terreno (art.3.3 lett.n) si intende così modificato € 600.000,00 per sinistro e anno.	3

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, prima di procedere alla valutazione delle offerte economiche, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{P_i}{P_{max}} * W_i$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_i = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio più alto

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i)

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica il punteggio sarà la risultante del combinato disposto “deducibile per sinistro” e “premio annuo lordo” indicati nella scheda di offerta economica e verrà attribuito come di seguito indicato:

Esempio

- **la compagnia A** formula un'offerta così composta: **“deducibile per sinistro”** pari a € **3.500,00** - premio annuo lordo pari a € **210.000,00**;
- **la compagnia B** formula un'offerta così composta: **“deducibile per sinistro”** pari a € **4.000,00** - premio annuo lordo pari a € **195.000,00**;
- **la compagnia C** formula un'offerta così composta: **“deducibile per sinistro”** pari a € **3.000,00** - premio annuo lordo pari a € **213.000,00**.

Applicando quanto indicato nella scheda di offerta, al fine della determinazione della componente prezzo e dell'attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche risulterebbero pari a quanto segue:

- **Compagnia A** - € **199.500,00** derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ **210.000,00**) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (**0,95**);
- **Compagnia B** - € **195.000,00** derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ **195.000,00**) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (**1,00**);
- **Compagnia C** - € **191.700,00** derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ **213.000,00**) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (**0,90**).

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La commissione Giudicatrice, al termine della fase valutativa di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e all'offerta economica, al fine di individuare i coefficienti da inserire nella piattaforma telematica, provvede ad effettuare la proporzione dei punteggi ottenuti da ciascuna assicurazione nell'offerta tecnica relativa rispettivamente alle varianti libere peggiorative, alle varianti libere migliorative, alle varianti migliorative predeterminate e all'offerta economica attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_i = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo

P_{max} = peso o punteggio attribuito al criterio (i) punteggio più alto

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 19/05/2026, alle ore 10,00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma e mediante pubblicazione nella sezione del Portale Telematico denominata - "Comunicazioni dell'amministrazione".

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto attraverso l'utilizzo di Cisco-Webex Meetings per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta in videoconferenza.

Pertanto, per esigenze organizzative dell'Ente, gli operatori economici interessati potranno partecipare alla seduta pubblica così organizzata solo previa comunicazione da inoltrare, nell'apposita sezione "comunicazioni" del Portale Telematico, **prima dell'inizio della seduta pubblica**, contenente:

- l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica (Email) su cui verrà inviato l'invito per partecipare alla videoconferenza
- i dati identificativi dei soggetti che prenderanno parte alla videoconferenza.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno dotarsi della strumentazione tecnica ed informatica (webcam) idonea a garantire l'effettiva presenza della persona indicata nella comunicazione, che pertanto sarà tenuta ad attivare la webcam. La verifica di quanto richiesto sarà effettuata durante il collegamento e in caso di mancato riscontro la Stazione Appaltante non consentirà la partecipazione alla seduta pubblica.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il Seggio di Gara, istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice non procederà in seduta pubblica all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per la verifica della documentazione in essa contenuta, poiché la gara è svolta interamente con modalità telematiche con caricamento dell'intera documentazione sulla piattaforma informatica, tale da consentire di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

La commissione giudicatrice procede, pertanto, in **seduta riservata** all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 del presente disciplinare di gara:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3 del presente disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 del presente disciplinare di gara i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione Giudicatrice redige la graduatoria e comunica al Responsabile Unico del Progetto la proposta di aggiudicazione alla prima migliore offerta risultata congrua.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica relativa alle varianti peggiorative libere.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel rispetto dell'art. 110 comma 1 del Codice, giusta quanto indicato nella determina dirigenziale di Reg. Gen. n. 745 del 16/04/2026, si precisa che la valutazione della congruità sarà effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo dei quattro quinti dell'offerta tecnica è effettuato sul punteggio complessivo ottenuto dall'operatore economico prima della riparametrazione di cui al punto 18.1 del presente disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre si procederà alla valutazione della congruità sulla base dei costi indicati dal concorrente nell'offerta presentata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara.
- Gli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 102 del Codice e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata alla quale sarà allegata, come parte integrante e sostanziale, la polizza contenente le clausole offerte in sede di gara dall'assicurazione aggiudicataria, così come indicato all'art. 1.23 del Capitolato Speciale di Appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

I contratti dovranno comunque essere garantiti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24:00 del 30.06.2026 in deroga all'art. 1901 del C.C., ed in considerazione, se del caso, dell'urgenza dell'avvio del servizio.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a porre in essere e a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 102 del D.Lgs 36/23.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il rispetto di tutti i requisiti e gli obblighi indicati negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei relativi contratti il Comune di Montesilvano si avvale del Broker assicurativo Mediass S.p.A. al quale ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo. **L'opera del broker è remunerata dalla Società aggiudicataria del servizio nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile.** Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante collegandosi al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - [riferimento procedura G01301](#).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente esclusivamente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla domanda di partecipazione.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
F.to digitalmente